

**LE MISURE DI SICUREZZA:
UNO SGUARDO DALL'ADULTO
AL MINORE***

di

Maria Assunta Occulto

*Psicologa, Psicoterapeuta,
Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Istituto Penale per i Minorenni di Roma, Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Resp. Settore Psicologia Penitenziaria
Istituto di Formazione CEIPA*

**Newsletter AIPG n° 12, anno 2003*

1. Introdotte dal legislatore per la prima volta nel 1930, inizialmente le misure di sicurezza realizzavano una funzione specialpreventiva in un'ottica di risocializzazione e cura del soggetto socialmente pericoloso, differenziandosi dalla funzione della pena che era essenzialmente retributiva e preventiva in senso generale.¹ Con il tempo la differenza di funzioni si è andata riducendo, divenendo sempre più omogeneo lo scopo di entrambe le sanzioni, quelle di sicurezza e quelle penali, proprio a partire dalla Costituzione (art. 27) che attribuisce alla pena un carattere rieducativo. Possiamo quindi definire le misure di sicurezza come quelle misure che *hanno una finalità terapeutica, rieducativo-risocializzatrice e sono applicabili ai soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante.*²

La prevenzione rivolta al soggetto pericoloso può essere distinta tra: 1) misure di prevenzione *post delictum* o misure di sicurezza; 2) misure di prevenzione *ante delictum* o più semplicemente misure di prevenzione. In questa sede verranno analizzate esclusivamente le misure di sicurezza.

2. I presupposti di applicazione delle misure di sicurezza sono legati alla **commissione di un fatto previsto dalla legge come reato** e, in casi specifici, anche per fatti non previsti dalla legge come reati (art. 49 c.p. 2° c. e 115 c.p.)³ ed alla presenza della **pericolosità sociale** del soggetto. Destinatari di queste misure sono quindi i soggetti imputabili socialmente pericolosi ed i soggetti semi-imputabili e non imputabili. Per coloro che vengono considerati imputabili e semi-imputabili la misura di sicurezza si cumula alla pena mentre ai soggetti non imputabili si applica in via esclusiva. Le misure di sicurezza personali possono quindi essere disposte solo dopo l'accertamento della pericolosità sociale da parte del giudice e tale valutazione si fonda sull'analisi della gravità del reato, delle condizioni di vita del soggetto e sulla prognosi di recidiva, secondo i criteri desunti dagli articoli 133 e 203 del c.p. E' importante sottolineare che al giudice non è consentito ricorrere a perizie per rendere scientificamente più provata la valutazione di pericolosità sociale. Infatti, l'art. 220 del c.p.p. evidenzia che non possono effettuarsi perizie orientate alla valutazione della

¹ La **prevenzione generale** è costituita dall'effetto psicologico che la minaccia della pena e l'esempio della sua concreta esecuzione esercita sui consociati dissuadendoli dal porre in essere comportamenti vietati.

La **prevenzione speciale** esprime l'effetto intimidatorio che l'esecuzione della pena dispiega sul condannato nel senso di evitarne comportamenti ripetitivi della violazione di legge e, nel contempo, esprime gli effetti correttivi e rieducativi che le modalità di esecuzione dispiegano sul soggetto che alla stessa è sottoposto. (Manuale di Diritto Penitenziario . Canepa-Merlo ed. 2002).

² Mantovani: *Diritto Penale*

³ L'art. 49 del c.p. prevede il c.d. reato impossibile mentre l'art. 115 tratta dell'accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto se l'istigazione non è accolta. Si tratta delle ipotesi del quasi reato e cioè di un'azione che, pur non avendo carattere di reato, si manifesta in modo talmente prossimo al reato da permettere di riconoscere in essa un indizio sicuro di pericolosità sociale (Fiandaca – Musco *Diritto Penale*). Tipico esempio di reato impossibile: Tizio intende uccidere Caio con una pistola giocattolo (inidoneità dell'azione).

personalità e pericolosità del soggetto, nonché le sue qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; per cui tali indagini sono previste unicamente per accertare la presenza di eventuali condizioni patologiche di tale pericolosità. Infatti, nel caso specifico di disturbi organici e/o psichici, si prevedono indagini tecniche che valutino la presenza e l'intensità di tali disturbi, la somministrazione di eventuali terapie e le possibili conseguenze negative della privazione della libertà sullo stato di salute del soggetto.⁴ Discorso a parte merita, sin d'ora, la dimensione minorile in quanto, come previsto anche dalle disposizioni relative al processo penale minorile (D.P.R. 448/88), la valutazione della personalità del minore viene sempre prevista, per meglio adeguare la risposta più idonea alle sue esigenze educative.

3. Tornando all'accertamento della pericolosità da parte del giudice, va detto che il nostro ordinamento prevede tre tipologie di pericolosità sociale applicabile ai soggetti imputabili:

- **abitualità** (art. 103 c.p.): intesa come modo di essere del reo, come tendenza del soggetto al reato o come frequenza nel commettere reati;
- **professionalità** (art. 105 c.p.): intesa come forma particolare di attività criminosa contraddistinta dalla condizione del reo che vive dei proventi del reato, considerato come mezzo di sostentamento;
- **tendenza a delinquere** (art. 108 c.p.): è la tipologia più discussa di pericolosità sociale in quanto particolarmente difficile risulta tale accertamento che prevede che il soggetto abbia commesso un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale presentando, ai sensi del citato art. 133 c.p., un'inclinazione al delitto legata all'*indole particolarmente malvagia del colpevole*.⁵ E' evidente, da parte del giudice, la difficoltà a pervenire ad un giudizio di pericolosità sociale. Oltretutto, anche la previsione che il soggetto possa riproporre in futuro un atteggiamento criminale (cd. *prognosi criminale*) non è agevolmente dimostrabile da parte del giudice che si avvale, di norma, di soli elementi documentali. Pertanto, tenuto ben presente il divieto di ricorrere a perizia in assenza di cause patologiche sopracitate, il giudice formula il giudizio prognostico sulla base della propria esperienza personale e sensibilità, tenendo sempre conto degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. Elementi, quest'ultimi, previsti per la commisurazione della pena e comunque indubbiamente generici.⁶

La misura di sicurezza, a differenza della pena, è indeterminata nel massimo mentre è prevista dalla legge una durata minima, corrispondente alla presunta durata della pericolosità sociale. L'indeterminatezza iniziale viene giustificata dall'impossibilità, al momento dell'applicazione, di conoscere quanto tempo occorre per l'eliminazione della pericolosità sociale mentre viene previsto un riesame in tempi certi.

Vediamo, comunque, da quale atto giuridico possono derivare le misure di sicurezza:

- sentenza di condanna del giudice;
- sentenza di proscioglimento;
- sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) per infermità psichica;
- provvedimento del Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Pubblico Ministero (art. 679 c.p.p.) o d'ufficio quando esistano condizioni di legge.

La valutazione della pericolosità sociale verrà effettuata quindi, in quasi tutti i casi, prima da parte del giudice che procede nel giudizio e poi dal Magistrato di Sorveglianza, quando la misura in questione dovrà avere inizio (in fase di esecuzione). Tale valutazione prevede, inoltre, il riesame

⁴ Inizialmente erano previsti casi di presunzione di pericolosità sociale derivanti direttamente dalla legge. Varie pronunce della Corte Costituzionale, con le quali hanno dichiarato illegittima la presunzione di pericolosità del minore non imputabile (sent. n. 1 del 20/1/71), del prosciolto per infermità di mente (sent. n. 133 del 27/7/82) e del seminfermo di mente (sent. n. 249 del 28/7/83) nonché la nuova disciplina introdotta dalla legge Gozzini (L. 663/86), hanno abolito ogni forma di presunzione.

⁵ L'accertamento da parte del giudice dell'esistenza di queste forme di pericolosità sociale ha, per il soggetto destinatario della relativa dichiarazione, come conseguenza principale l'applicazione di una misura di sicurezza ed un aumento di pena se connesso alla recidiva ed ulteriori conseguenze secondarie (es. divieto di concessione della liberazione condizionale, raddoppio del termine necessario per ottenere la riabilitazione)

⁶ Meno approssimativi sono viceversa il metodo criminal-biologico e quello c.d. per punti basati rispettivamente, il primo sulla rilevazione dei dati di struttura della personalità per mezzo di perizie; ed il secondo su un processo statistico che costruisce una tabella prognostica dedotta da indagini sui delinquenti ed articolata in fattori costanti sulla base dei quali si tenta di prevedere il futuro comportamento di altri delinquenti. (Fiandaca – Musco Diritto Penale parte generale ed. 2001 pag. 799)

della stessa nel tempo e si può distinguere in un **riesame obbligatorio** (art. 208 c.p.) quando è passato il periodo minimo di applicazione della misura previsto dalla legge ed un **riesame eventuale** (art. 69 c. 4 L. 354/75 Ordinamento Penitenziario) su richiesta del Pubblico Ministero o dell'interessato ai fini di una revoca anticipata. A seguito della sentenza n. 110/74 della Corte Costituzionale, la revoca della misura di sicurezza può quindi essere disposta in ogni tempo purché si possa escludere la pericolosità sociale. A questo fine, il Magistrato di Sorveglianza farà riferimento agli artt. 133 e 203 del c.p., oltre che ad altri elementi quali: il comportamento tenuto dal soggetto durante il tempo in cui è stato sottoposto alla misura in considerazione dei rapporti degli organi di polizia competenti per la vigilanza, nel caso di misure che la richiedano; delle relazioni delle direzioni delle strutture detentive e dei centri di Servizio Sociale per adulti e minorenni con i quali i soggetti hanno avuto contatto all'interno di un programma di prescrizioni; delle relazioni mediche in caso di internati in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o Casa di cura e custodia e potrà anche avvalersi di valutazioni medico-legali.

4. Entrando più nello specifico delle misure di sicurezza, queste vengono distinte in *personali detentive, personali non detentive e patrimoniali*.

Rientrano nelle **misure di sicurezza personali detentive**:

l'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro (art. 216 c.p.): possono essere sottoposti a tale misure coloro che sono considerati "delinquenti abituali, professionali o per tendenza" nonché quei soggetti condannati o prosciolti nei casi previsti dalla Legge (artt. 212 c. 3 ; 223 c. 2; 226 ; 231 c. 2 c.p.). Nella prassi spesso si verifica che le misure in questione assumano il carattere di vere e proprie detenzioni per mancanza di attività lavorativa e qualificata.⁷ Sorgono pertanto seri dubbi sull'effettiva valenza risocializzante di tali misure. Sul nostro territorio nazionale sono presenti 2 colonie agricole e 2 case di lavoro.

- **Ricovero in casa di cura e custodia (art. 219 c.p.):** può essere prevista per condannati di delitto non colposo ad una pena ridotta per infermità psichica o intossicazione cronica da alcool ,da sostanze stupefacenti o per sordomutismo.⁸

- **Ricovero in ospedale psichiatrico e giudiziario (art. 222 c.p.):** sono sottoposti a tale misura le persone che hanno ottenuto proscioglimento per infermità psichica o intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. In Italia vi sono 6 O.P.G. con una presenza, riferita all'aprile 2001, di circa 1243 persone (compresi i 116 internati in casa di cura e custodia che vengono spesso ospitati in sezioni autonome istituite presso gli O.P.G.);⁹

- **Ricovero in riformatorio giudiziario (collocamento in comunità):** possono essere sottoposti a questa misura i minori di anni 18 sia imputabili (che sconteranno la misura dopo l'espiazione della pena – artt. 225,226,227 c.p.) sia non imputabili infraquattordicenni al momento della commissione del fatto, sia minori ultraquattordicenni ma infradiciottenni risultati incapaci di intendere e di volere ai sensi dell'art. 98 c.p.¹⁰ Tale misura non può avere durata inferiore ad un anno.

Interessante è da notare che il D.P.R. 448/88 ha limitato l'applicabilità di tale misura di sicurezza ai reati per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo ai 12 anni (art. 36 c.2 D.P.R. 448/88) ed è attuabile solo nella forma del collocamento in comunità pubblica o convenzionata. La normativa prevede che il responsabile della comunità collabori con i servizi minorili per l'attività di sostegno. La pericolosità, quando riguarda i minori non imputabili, deve essere accertata sempre facendo riferimento alla gravità del fatto ed alle risorse e condizioni morali della famiglia del minore (art. 224 c.p.). In questi termini la discrezionalità del giudice minorile si muove all'interno di un contesto più delimitato. L'utilizzo di tale misura è, oltretutto abbastanza

⁷ su questo punto fu sollevata una questione di legittimità costituzionale dal Giudice di Sorveglianza di Pisa ma la Corte Costituzionale (sent. 110/74) dichiarò non fondata la questione affermando che le situazioni di fatto non possono influenzare il giudizio di costituzionalità delle leggi. (Canepa – Merlo 2002)

⁸ Nell'aprile 2001 le persone internate in casa di cura e custodia erano all'incirca 116. Le statistiche sono riferite a dati pubblicati dall'Amministrazione Penitenziaria.

⁹ Questa misura non può essere applicata ai minori, sia in via provvisoria che definitiva, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998.

¹⁰ art. 98 c.p. 1 comma: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

ridotto; nel 2000 gli ingressi in comunità come misura di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 448/88 è stato di 15 minori, come riportato dal Dipartimento Giustizia Minorile. Per quanto riguarda in particolare le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, dell'O.P.G. e della casa di cura e custodia, si deve evidenziare che è prevista una *applicazione provvisoria* (prima della condanna) o *anticipata* (rispetto all'esecuzione della pena già inflitta) delle misure; ciò è previsto al fine di evitare peggioramenti sul piano della salute psichica, nel caso di soggetti con disturbi psichici e, più in generale, per intervenire con prontezza di fronte al disagio manifestato. Si auspica che un tale intervento, che prevede la cura ed il sostegno al disagio, non venga poi vanificato attraverso un'espiatione di pena che interverrebbe nel tempo sempre più tardi e dopo aver ottenuto un miglioramento sul piano dell'adattamento psicosociale del soggetto. Un dato interessante emergente dalle statistiche sopra menzionate è, comunque, il basso numero di presenze presso queste strutture, attestabile non oltre le 1500 persone; le internate, inoltre, non arrivano neanche a 100, confermando il divario che esiste tra uomini e donne sul piano della valutazione della pericolosità sociale, in linea con la differenza marcata sul piano della criminalità. Rispetto al trattamento dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive, vi è da dire che gli internati possono, in ogni momento, essere ammessi al regime di semilibertà¹¹ e fruire delle previste licenze premio. Possono inoltre fruire di licenze, per gravi motivi personali o familiari e di una licenza di 30 giorni una volta l'anno per favorire la risocializzazione. E' prevista infine anche la c.d. *licenza di esperimento* concedibile per i sei mesi antecedenti il termine fissato per il riesame della pericolosità sociale, utile proprio per valutare quanto il soggetto sia reinserito nel contesto sociale. Una importante innovazione, sul piano del trattamento, è stata introdotta dalla legge n. 663/86 con una rielaborazione dell'art. 69 dell'O.P. Al comma quattro è stata infatti prevista la possibilità, per il Magistrato di Sorveglianza, di revocare la *dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza* contestualmente all'ordinanza di revoca della misura di sicurezza per cessazione della pericolosità sociale. L'etichettamento di "delinquente qualificato" ha spesso portato conseguenze pesanti per il soggetto, non sempre poi giustificate dalle condizioni dello stesso e dal suo stile di vita. Questo è stato senz'altro un passo avanti per superare una condizione paradossale che considerava la persona non più pericolosa socialmente però la manteneva in uno status di *delinquente qualificato*. Sembra abbastanza chiara la disfunzionalità di una tale comunicazione soprattutto se si lavora verso obiettivi di risocializzazione e di reintegrazione nella società di soggetti pericolosi.

5. Rientrano nelle misure di sicurezza personali non detentive:

- **La libertà vigilata (art. 228 c.p.):** Non può avere durata inferiore ad un anno ed è disposta tenendo conto degli artt. 229 e 230 c.p. sempre previo accertamento della pericolosità sociale. Consiste in una serie di prescrizioni, determinate dal Magistrato di Sorveglianza¹². Tutte le prescrizioni devono comunque essere orientate al fine di garantire il riadattamento sociale del soggetto attraverso il lavoro. In caso di ripetute e gravi violazioni, la misura può essere sostituita con la colonia agricola o casa di lavoro (art. 231 c.p.). La libertà vigilata, nel caso dei minorenni, merita una trattazione a parte; è applicabile (art. 224 c.p.) prevedendo sempre una serie di prescrizioni inerenti attività di studio e di lavoro o altre utili alla sua educazione. Può essere eseguita nelle forme previste dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 448/88 (prescrizioni e permanenza in casa) con la possibilità, relativa alla permanenza in casa, nel caso di ripetute e gravi violazioni come l'allontanamento dall'abitazione, che il giudice possa disporre la misura più grave del riformatorio giudiziario (collocamento in comunità). Durante tale misura il minore viene affidato ai servizi minorili della giustizia che svolgono attività di sostegno e collaborazione con i servizi di assistenza locali.

E' una misura scarsamente utilizzata dai giudici minorili.

¹¹ Misura alternativa alla detenzione prevista dall'art. 50 L. 354/75. Prevede la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dalle strutture detentive per motivi di lavoro e/o studio al fine del reinserimento sociale.

¹² Ad esempio; permanenza obbligatoria presso l'abitazione in alcune fasce orarie, obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di P.S. o presso il Servizio Sociale ed altre.

- **Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (art. 233 c.p.):** la durata non è inferiore ad un anno e può essere applicata al colpevole di un reato contro lo Stato, l'ordine pubblico o di un delitto commesso per motivi politici;

- **Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art.234 c.p.):** ha la durata minima di un anno e può essere prevista in aggiunta alla pena nel caso di condanna per ubriachezza aggravata dall'abitudine o per reati perpetrati in stato di ubriachezza abituale;

- **L'espulsione dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.):** può essere disposta da giudice dopo aver accertato la pericolosità in tutti quei casi previsti dalla legge e nel caso lo straniero sia condannato alla pena della reclusione non inferiore ai 10 anni.

Le **misure di sicurezza patrimoniali** sono solamente due: **la cauzione di buona condotta**, che consiste nel versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende che viene restituita dopo un periodo di tempo (da uno a cinque anni) nel quale il soggetto non deve commettere reati e **la confisca** che consiste nell'espropriazione da parte dello Stato di beni mobili o immobili.

6. Dopo questo rapido excursus sulle misure di sicurezza vorrei riprendere il discorso relativamente alla specificità del contesto minorile. Infatti, come già accennato, il tradizionale sistema delle misure di sicurezza è stato modificato dal codice di procedura penale minorile (DPR 448/88), con riferimento agli artt. 36/41. Bisogna dire che le modifiche processuali apportate a tutela dei diritti dei minori hanno creato, nello specifico, non poca confusione. Intanto, per fare chiarezza, è da evidenziare che, ai sensi dell'art.36 del DPR 448/88, le misure di sicurezza di fatto attualmente possibili per i minori, come già sopra evidenziato, sono il **riformatorio giudiziario** nella forma del collocamento in comunità e **la libertà vigilata**, nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa. Come già detto, la Corte Costituzionale (sent. 24 luglio 1998, n. 324) ha escluso l'applicabilità sia in via provvisoria, sia in via definitiva del ricovero in O.P.G. ai minorenni. L'art. 37 c. 2 del DPR 448/88 prevede, nello specifico, l'applicazione di misura di sicurezza qualora, tenuto presente la personalità del minore e le circostanze del fatto, ci sia il pericolo che questi commetta reati con uso di armi contro la collettività e la sicurezza sociale. Un motivo di confusione è rappresentato dall'utilizzo, di fatto, della stessa misura **per minori che hanno commesso reati** e che si trovano sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e **minori non imputabili** per incapacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.) ma comunque riconosciuti pericolosi sociali e sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario/collocamento in comunità. Questo aspetto è tuttora oggetto di dibattito. Rimane l'incertezza rispetto al fatto che, evitare di ghettizzare ricorrendo a comunità aperte in grado di accogliere minori in situazioni differenziate, permetta poi di individualizzare il trattamento ad ogni specifico caso, sia che si parli di contesto penale, sia che si parli di pericolosità sociale e sia che ci si riferisca ad un contesto civile; tanto più se si pensa che in tali comunità possiamo ritrovare, oltre a minorenni sottoposti a provvedimenti civili e penali, anche ragazzi non imputabili, perché infraquattordicenni (art. 97C.P.), ma pur sempre "pericolosi." È importante, infatti, contestualizzare i disagi e gli interventi facendo anche un automonitoraggio rispetto alle risorse effettivamente presenti sul territorio. Addirittura paradossale è la possibilità che un minore, sottoposto alla misura di sicurezza del riformatorio/collocamento, in caso di ripetute e gravi violazioni della misura, possa essere rinchiuso per un tempo non superiore ad un mese in un istituto penale minorile, in applicazione dell'art. 22 c. 4 del D.P.R. 448/88. Alla violazione corrisponde, quindi, un mese di custodia in carcere che sembra assolvere ad una funzione di "punizione" nei confronti del minore inadempiente mentre sembrerebbe più giusto prevedere una rivalutazione della durata della misura ai sensi dell'art. 214 c.p.¹³

La dimensione della pericolosità sociale è stata poco approfondita anche dal processo penale per minorenni e rimane, quindi, in un alone di poca chiarezza, forse proprio in virtù del fatto che è di per sé difficilmente dimostrabile. Non è certo negativo il fatto che l'applicabilità di tali misure ai

¹³ Art. 214 c.p. c. 1 *Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della m. di s. dal giorno in cui questa è data nuovamente esecuzione.*

minorenni sia minima soprattutto se si pensa alla personalità in formazione ed in continua evoluzione dei minorenni; l'etichetta di pericoloso sociale, soprattutto nel caso di giovani, non aiuta chi dietro un reato o azioni orientate in tal senso e continue reiterazioni, invia segnali in direzione di bisogni di accoglienza, di ascolto, di contenimento e più genericamente di aiuto. E' ben noto che le disposizioni relative al processo penale per minorenni fanno riferimento all'importanza dell'accoglienza delle esigenze dei soggetti minori con particolare attenzione ai processi educativi. L'art. 40 c.2 del citato DPR stabilisce che il Magistrato di Sorveglianza " *impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario ed i servizi minorili...*" In tal senso si evidenzia una maggiore vicinanza del giudice al minore, aspetto senz'altro previsto dal DPR 448/88 e che, si ricollega all'art. 9 che sottolinea l'importanza di acquisire " *...elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.....* ".

Da tutto ciò rimane la perplessità circa il mantenimento delle misure di sicurezza con riferimento al concetto di pericolosità sociale, nei confronti di minorenni, quando l'orientamento dovrebbe essere nel senso di dare delle risposte più chiare e responsabilizzanti e non confuse e contraddittorie come accade continuando a muoversi sul piano educativo e del sostegno, mentre si sta parlando di difesa sociale della collettività. Inoltre, non essendo fissata un'età minima per l'applicazione di tali misure, si può incorrere nel rischio grave di infliggere misure troppo pesanti in momenti delicati per la crescita. E, ancora, l'indeterminatezza della durata di tali misure rischia di avere per il minore un carattere afflittivo più pesante della pena. D'altra parte è pur vero che, dare una risposta contenitiva chiara a chi continua a reiterare comportamenti -reato, anche se minorenne, è un dovere civile ed educativo da cui non si può prescindere. Allora, parlare di collocamento in comunità, prescrizioni, frequentazioni a centri diurni con attività di volontariato sul territorio, richiedendo l'intervento degli stessi servizi territoriali, può mantenere gli stessi obiettivi di contenimento e di sostegno su un piano psicologico ed educativo senza utilizzare vecchie categorie che spesso inficiano il sistema, in virtù delle loro ambiguità e disfunzionalità. Di fatto, nei casi di maggiore gravità del reato dove sia riconosciuta l'imputabilità, le misure penali previste, comprese quelle alternative alla detenzione, già si muovono in direzione di una responsabilizzazione e di una risocializzazione e non si hanno particolari garanzie, invece, rispetto al fatto che l'etichetta di pericoloso avvii una maggiore riabilitazione e tutela sociale. C'è chi sostiene, inoltre, che l'azione civile, (nel senso di previsione di inserimenti in case-famiglia, affidamenti al servizio sociale etc.), riferendosi alle difficoltà familiari di gestione e di educazione ai sensi anche degli artt. 330-333 etc del C.C., possa essere sufficiente a superare le ambiguità e confusioni riportate in merito al tema della pericolosità sociale nel caso di minorenni¹⁴. Senz'altro è un'idea da tener presente anche se non credo che comportamenti gravi e ripetuti sul piano della collettività sociale, perpetrati da minori, possano e debbano essere ricondotti tout court ad incapacità genitoriali con una tendenza altrettanto pericolosa nella direzione della colpevolizzazione delle famiglie di questi giovani. L'esperienza in campo penale e civile minorile ci fornisce spesso informazioni in termini di disfunzionalità nelle relazioni familiari, ma non sempre è sufficiente allontanare questi giovani dai legami comunque significativi o pronunciarsi in termini di decadimento o limitazioni della potestà genitoriale, se non in casi ovvi; ancora una volta il territorio e i servizi sociali possono intervenire nel senso di dare un aiuto in più alle famiglie non nel senso di "togliere" qualcosa, con il rischio che ciò poi orienti verso una deresponsabilizzazione proprio del giovane. Indubbiamente l'argomentazione in merito a molti aspetti fin qui considerati per il contesto minorile si possono estendere al contesto adulto. Tutto ciò rientra in un discorso ancora più ampio relativo alla valutazione della pericolosità sociale, ai criteri scientifici cui riferirsi in termini prognostici e alla difficoltà a pronunciarsi in tal senso per una non sempre facile

¹⁴ G.Assante - P. Giannino . F. Mazziotti *Manuale di diritto minorile* - Laterza 2000.

collaborazione tra diritto penale e studi psico-sociali. Di fatto, negli ultimi anni, sono state presentate molte proposte di legge per l'abolizione delle misure di sicurezza e anche nell'ambito di progetti di riforma del Codice Penale; tali misure continuano ad essere, quindi, oggetto di discussione e di confronto. Spesso, infatti, si è avanzata l'ipotesi che l'utilizzo della categoria di pericolosità sociale e quindi l'applicazione di alcune misure di sicurezza, soprattutto O.P.G. e Case di Cura e di Custodia, consenta comunque un contenimento ed un intervento trattamentale nei confronti di soggetti che non sono affatto dei pericolosi sociali, ma che abbisognano di cure, per la chiara consapevolezza di non poter contare sulla presenza di servizi sul territorio. Qui il paradosso è opprimente; tanto più se si pensa all'abolizione dei manicomi civili attuata con la Legge 180/78. Sembrerebbe che i manicomi debbano continuare ad esistere per chi, pur autore di reato, necessita di cure e di trattamento. E' pur vero che l'Amministrazione penitenziaria sempre più sta favorendo e stimolando l'apertura degli O.P.G. verso il territorio, valorizzando la creatività e le risorse degli internati attraverso le più svariate attività trattamentali e terapeutiche ma rimane pur sempre il dubbio se debba essere un contesto penale a farsi carico di situazioni che dovrebbero essere seguite dal servizio sanitario nazionale e dai servizi sociali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Manuale di diritto minorile* – di G. Assente, P. Giannino, F. Mazziotti; Laterza, 2000;
Manuale di diritto penitenziario – di Mario Canepa e Sergio Merlo; Giuffrè, 2002;
Psicologia della responsabilità – di Gaetano De Leo; Laterza, 1996;
Diritto e procedura penale minorile – di Santo Di Nuovo e Giuseppe Grasso; Giuffrè, 1999;
Diritto processuale penale – di M. Mercone; ed. Simone, 1998;
Diritto penale – di Paolo Mormile e Fabio Costa; ed. La Tribuna, 1999;
Manuale di diritto minorile – di Carlo Alfredo Moro; Zanichelli nuova edizione;
Rivista Italiana di diritto e procedura penale – fascicolo 2, aprile – giugno 1993; Giuffrè.
Diritto penale parte generale – Fiandaca – Musco- Zanichelli 2001.